

(N. 557)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1954

Modifiche agli articoli 44, 45, 46, 51 e 52 delle « Disposizioni sulle competenze accessorie » ed istituzione di un compenso giornaliero per alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato, addetti a lavori che comportano contatti o manipolazione di sostanze nocive o tossiche.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro dei miglioramenti economici che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ritiene di poter adottare per i propri dipendenti e in particolare per quelle categorie di agenti sottoposti, a causa del peculiare servizio da essi espletato, a gravi disagi, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale si apportano modifiche ad alcuni articoli delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

Modifica all'articolo 44.

Ai sensi dell'articolo 44 delle citate disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, al macchinista

e all'aiuto macchinista, adibiti alla condotta delle locomotive a vapore in viaggio od in servizio alle tradotte, viene corrisposto per ogni chilometro virtuale di percorso, un premio di percorrenza, le cui misure attuali sono di lire 2,07 e di lire 1,70, rispettivamente.

Il predetto articolo 44 prevede che la misura del premio di percorrenza per il personale adibito alla condotta delle locomotive elettriche, delle automotrici e delle elettromotrici è stabilita caso per caso dal Direttore generale in misura non superiore ai limiti massimi anzidetti.

In base a tale facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 1953, il premio di percorrenza è stato unificato per tutti i tipi di trazione nella misura massima prevista dalla legge per la trazione a vapore.

Il citato articolo 44 non prevede, però, la corresponsione del premio di percorrenza al

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

personale di condotta addetto al servizio delle manovre.

Poichè le suddette variazioni apportate alla misura del premio di percorrenza spettante al personale di condotta dei treni hanno accresciuto la sperequazione nel trattamento del personale di macchina addetto alle manovre, si ritiene opportuno estendere la corresponsione del premio anche a quest'ultimo personale.

Al provvedimento stesso viene assegnata la decorrenza 1° luglio 1953.

Alla spesa derivante dall'applicazione del provvedimento calcolata in circa lire 70.000.000 annue si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 9 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.

Modifica agli articoli 45 e 52.

Il compenso orario per assenza dalla residenza, previsto dagli articoli 45 e 52 delle citate « Disposizioni sulle competenze accessorie » del personale delle Ferrovie dello Stato, viene corrisposto al personale di condotta ed a quello di scorta dei treni per i servizi resi fuori residenza per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto.

Il compenso stesso venne istituito con la legge 15 luglio 1949, n. 435, a favore del personale di cui trattasi in sostituzione della diaria dell'indennità di missione, non più dovuta, trasferendo una parte del ripetuto compenso in aumento al premio per ora di lavoro.

Ciò per maggiormente interessare il personale all'attività del servizio e per eliminare l'inconveniente dovuto alla tendenza che il personale stesso manifestava a prolungare la assenza della residenza, al fine di percepire una maggiore indennità di diaria, con pregiudizio della buona utilizzazione dei mezzi di trazione e del personale.

In seguito all'aumento apportato dalla legge 26 giugno 1951, n. 489, al trattamento di missione dei dipendenti statali, ed essendo, comunque, mutate le condizioni generali di vita sulla base delle quali nel 1949 le misure dei compensi per assenza dalla residenza vennero fissate nelle cifre attuali, appare equo aumentare di un terzo il premio in questione tenuto altresì conto che esso ha pure carattere di rimborso delle maggiori spese che il personale predetto incontra prestando servizio fuori residenza.

Le misure orarie lorde del compenso risultano rivalutate come segue:

Macchinista	da lire 32 — a lire 42,65
Aiuto macchinista	» » 28,80 » » 38,40
Conduttore capo di 1 ^a classe e conduttore capo	» » 32 — » » 42,65
Conduttore principale	» » 28,80 » » 38,40
Conduttore e frenatore	» » 25,60 » » 34,15

Il provvedimento comporta una maggiore spesa annua di circa lire 440.000.000.

Modifica all'articolo 46.

In base all'articolo 46 delle « Disposizioni sulle competenze accessorie » al personale di macchina addetto alla condotta delle locomotive ed automotrici è concesso un premio di interessamento all'economia del combustibile,

energia elettrica, ecc. impiegati che può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate.

Al fine di poter interessare e stimolare il personale al conseguimento di una maggiore economia e di compensare adeguatamente quello addetto ai servizi di maggiore responsabilità e gravosità, si eleva l'ammontare massimo del premio dal 25 per cento al 35 per cento dell'importo delle materie economizzate.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il provvedimento non importa alcun maggiore onere trovando compenso nella maggiore economia che potrà essere conseguita.

Modifica all'articolo 51.

Si ritiene inoltre giustificato un aumento del premio di percorrenza, previsto dall'articolo 51 delle citate « Disposizioni », per ogni chilometro

reale di percorso dal personale in servizio di scorta ai treni, in quanto le attuali misure del premio stesso sono contenute entro limiti veramente modesti, tenuto anche conto che la percorrenza media reale compiuta mensilmente dal personale di scorta non è molto alta.

Si propone pertanto di aumentare le misure del premio in questione come segue:

Conduttore capo di 1 ^a classe e conduttore capo	da lire 0,27 a lire 0,48 per chilometro reale
Conduttore principale	» » 0,21 » » 0,37 » » »
Conduttore e frenatore	» » 0,16 » » 0,32 » » »

Quest'ultimo provvedimento comporta una maggiore spesa annua di circa 106 milioni di lire.

I provvedimenti suddetti hanno effetto dal 1° gennaio 1953.

Alla spesa di lire 819.000.000 circa, relativamente al periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1954, derivante dall'applicazione dei provvedimenti sopra illustrati concernenti gli articoli 45, 51 e 52, si farà fronte con lo stanziamento iscritto ai capitoli nn. 3 e 9 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.

ISTITUZIONE DI UN COMPENSO GIORNALIERO PER ALCUNE CATEGORIE DI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO, ADDETTI A LAVORI CHE COMPORTANO CONTATTO O MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE NOCIVE O TOSSICHE.

Numerosi agenti ferroviari (quali ad esempio: gli addetti ai laboratori di riparazione, collaudo e carico di batterie per accumulatori, ai laboratori manipolazione vernici, alla tipolitografia della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, ecc.) sono soggetti, per lo speciale genere di lavoro espletato, al contatto ed all'azione dannosa di sostanze nocive o tossiche, da cui possono derivare temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi, delle mucose.

Tali antigieniche condizioni di lavoro comportano per gli agenti stessi, oltre al pericolo dei cennati processi di intossicazione, una notevole situazione di disagio che rende più gravoso l'adempimento del proprio servizio.

In dipendenza di tale particolare situazione ed in armonia anche ai nuovi criteri igienico-sociale, affermati, ormai, nel campo del lavoro, dalla moderna legislazione sociale e previdenziale, si ritiene necessario accordare al surriferito personale uno speciale premio giornaliero che serva a compensarlo dei gravi disagi anzidetti.

Si prevede, pertanto, la concessione ai predetti agenti di un compenso che si giudica equo stabilire in lire 54 per ogni giornata di lavoro reso.

La concessione di questo beneficio viene sancita con la disposizione oggetto del presente disegno di legge lasciando facoltà al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato di determinare, sentiti i dipendenti organi tecnici e sanitari, i lavori da considerare nocivi agli effetti del provvedimento stesso.

Trattandosi di definire un particolare trattamento di competenze ad alcune categorie di agenti ferroviari è altresì necessario, come previsto dallo stesso disegno di legge, che la predetta disposizione sia inclusa, con la numerazione di articolo 61, nel Capo XI delle « Disposizioni sulle competenze accessorie del per-

sonale delle ferrovie dello Stato » (approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni), che fissano appunto il trattamento di competenze accessorie, previsto per le varie categorie del menzionato personale.

Il provvedimento ha la decorrenza dal 1° luglio 1953.

La spesa che deriva all'Amministrazione ferroviaria dalla approvazione del presente provvedimento ammonta a circa 55 milioni di lire all'anno e ad essa si farà fronte per l'esercizio finanziario 1953-54, con le economie che saranno realizzate sullo stanziamento del capitolo n. 48 della spesa per lo stesso esercizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 457, con legge 15 luglio 1949, n. 435, con la legge 1° dicembre 1952, n. 2185, e con la legge 2 marzo 1954, n. 33, sono modificate ed integrate come indicato negli allegati *A*, *B* e *C* alla presente legge.

Art. 2.

Le disposizioni previste nell'allegato *A* hanno effetto dal 1° luglio 1953.

Alla spesa di lire 70.000.000 per l'esercizio 1953-54 derivante dalla applicazione delle disposizioni contenute nel predetto allegato *A* si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 9 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 3.

Le disposizioni previste nell'allegato *B* hanno effetto dal 1° gennaio 1953.

Alla spesa di lire 819.000.000 relativa al periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1954, derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto allegato *B*, si farà fronte con lo stanziamento iscritto ai capitoli nn. 3 e 9 dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'allegato *C* hanno effetto dal 1° luglio 1953.

Alla spesa di lire 55.000.000 derivante dalla applicazione delle disposizioni contenute nel predetto allegato *C* si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 48 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-1954.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A.

CAPO VIII

Articolo 44. — *Premio di percorrenza.*

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al macchinista ed all'aiuto macchinista, adibiti alla condotta delle locomotive a vapore in viaggio od in servizio alle tradotte od alle manovre, si corrisponde, per ogni chilometro virtuale (o reale per le manovre) di percorso, il premio di lire 2,07 e di lire 1,70, rispettivamente ».

ALLEGATO B.

CAPO VIII

Articolo 45. — *Compenso per assenza dalla residenza.*

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al macchinista e all'aiuto macchinista, per ogni ora di assenza continuata dalla residenza oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di lire 42,65 e di lire 38,40, rispettivamente. Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione di cui l'articolo 43 ».

Articolo 46. — *Premio di economia.*

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 35 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato, ed è ripartito per tre quinti ai macchinisti e due quinti agli aiuto macchinisti ».

CAPO IX

Articolo 51. — *Premio di percorrenza.*

È sostituito dal seguente:

« Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde per ogni chilometro reale di percorso un premio di:

lire 0,48 al conduttore capo di 1^a classe e al conduttore capo;

lire 0,37 al conduttore principale;

lire 0,32 al conduttore e al frenatore ».

Articolo 52. — *Indennità di pernottazione e compenso per assenza dalla residenza.*

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Al personale addetto alla scorta dei treni, per ogni ora di assenza continuata dalla residenza oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di:

lire 42,65 al conduttore capo di 1^a classe e al conduttore capo;

lire 38,40 al conduttore principale;

lire 34,15 al conduttore e al frenatore ».

ALLEGATO C.

CAPO XI

È inserito il seguente articolo:

Articolo 61. — *Compenso a favore degli agenti addetti a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche.*

« Agli agenti delle Ferrovie dello Stato, addetti a lavori il cui espletamento richiede la manipolazione di sostanze nocive o tossiche od il continuo contatto con le sostanze stesse, è corrisposto un compenso giornaliero di lire 54.

Il Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, determina quali siano i lavori da considerare nocivi ai sensi del precedente comma ».